



COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA
N.110 del 24-07-2018

OGGETTO: Modifica della disciplina concernente la circolazione nell'Area Pedonale e Zone a Traffico Limitato del Centro Storico, a seguito dell'istituzione del nuovo sistema di controllo degli accessi ai sensi dell'art.17, comma 133 bis, della Legge 127/97. Modalità di rilascio e rinnovo dei permessi.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che la Z.T.L. è stata dotata di varchi di accesso per il controllo elettronico per effettuare un controllo effettivo anche nelle ore notturne in assenza del servizio di polizia locale al fine di tutelare le esigenze dei residenti, degli operatori economici e dei turisti ed i luoghi di interesse storico, artistico e per la fruibilità dei servizi e di tutti gli attrattori sociali;

VISTA la delibera di Giunta N.39 del 10.04.2018 avente ad oggetto: **Modifica della disciplina concernente la circolazione nell'Area Pedonale e Zone a Traffico Limitato del Centro abitato di Gabicce Mare, a seguito dell'istituzione del nuovo sistema di controllo degli accessi ai sensi dell'art.17, comma 133 bis, della Legge 127/97. Modalità di rilascio e rinnovo dei permessi"**

VISTO l'articolo 9 comma 3 della suddetta D.G.M. per cui, con determinazione del Responsabile del Settore Polizia Municipale può essere disposta:

- a) La riduzione o l'estensione del periodo di validità della zona a traffico limitato nella fascia compresa tra il 1 giugno ed il 30 giugno e tra il 1 settembre ed il 30 settembre.
- b) La riduzione delle vie ricomprese nella zona a traffico limitato nelle vie: Pisacane, Via del Porto (tratto successivo all'intersezione con Via I Maggio) e Via Pascoli.
- c) L'individuazione di nuove categorie di soggetti titolati o la modifica delle condizioni, limitazioni ecc. per accedere a detta zona a traffico limitato od ottenere il rilascio della dovuta autorizzazione.

PRESO ATTO di far entrare in funzione i punti di rilevamento elettronico dell'accesso alla Z.T.L. in Via della Vittoria, Via Della Repubblica e Via Panoramica, necessari per armonizzare la disciplina della circolazione e le modalità di controllo in area cittadina destinata a ZTL;

DATO ATTO della campagna informativa, effettuata mediante avvisi ed incontri pubblici, messaggi informativi inoltrati con il piano di comunicazione via web, tramite emittenti, giornali e quotidiani locali, in ordine all'attivazione del varco elettronico e la piena applicazione della Z.T.L.;

RICHIAMATA l'istanza presentata in data 30 ottobre 2017 con prot. 20812 ed integrata in data 23 novembre 2017 con prot. 22423 con la quale il comune di Gabicce Mare (PU) ha richiesto l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di tre impianti per la rilevazione degli accessi alla Z.T.L. nel centro abitato;

VISTA l'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21.12.2017 con D.D. 7982 con cui approvava ed autorizzava l'esercizio degli impianti di videosorveglianza degli accessi, così come richiesto dal Comune di Gabicce Mare in data 30 ottobre 2017 con prot. 20812 integrata in data 23 novembre 2017 con prot. 22423, sempre nel rispetto delle modalità previste dal D.P.R. 23 Giugno 1999, n.250 nonché delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel suddetto decreto di omologazione che fanno parte integrante dell'autorizzazione ovvero installazione ed esercizio del sistema di controllo automatico degli accessi della Z.T.L. mediante varchi elettronici con prescrizione di un periodo di pre-esercizio di durata non inferiore a 30 giorni da realizzare sotto il controllo della Polizia Locale;

DATO ATTO che il periodo di pre-esercizio di almeno giorni 45 (quarantacinque) del controllo del varco elettronico installati nella Città di Gabicce Mare entrerà in vigore il giorno 15.06.2018 e si protrarrà fino al 31.07.2018 e che sarà presidiato, per alcune ore al giorno dagli Agenti della Polizia Locale, i quali provvederanno a sanzionare tutti i soggetti che transiteranno e sosterranno in violazione del vigente C.d.S.;

VISTI gli estremi di omologazione degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli, denominato "PROMELIT DIMAX ZTL" della ditta Promelit S.p.a., corrispondente ai decreti dirigenziali prot. n. 80814 del 10 ottobre 2008, prot. n. 99001 del 9 dicembre 2008 e prot. n. 6263 del 23 dicembre 2011;

VISTO il verbale di collaudo e consegna impianto del 31 maggio 2018 da parte della ditta EUROCOM telecomunicazioni s.r.l.;

VISTI gli artt. 5, 7 e 37 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285 e s.m.i. concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;

VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;

VISTO il DPR 250/99, "Regolamento recante norme per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle Zone a Traffico Limitato";
RITENUTO opportuno riunire in un unico provvedimento, sostitutivo di tutti i precedenti, la disciplina della Zona a Traffico Limitato del Centro abitato di Gabicce Mare, anche in funzione del conseguimento dell'obiettivo della semplificazione degli atti amministrativi;

PRESO ATTO che la maggioranza della popolazione e degli utenti della strada sia residenti che esercenti professionali non aveva alcuna conoscenza dei precedenti provvedimenti di regolamentazione della circolazione nella zona a traffico limitato di Gabicce Mare seppure vigente da decenni.

RILEVATO come alla data odierna permane l'esigenza di proseguire l'attività di informazione e pubblicizzazione della zona a traffico limitato e di rilascio dei permessi di accesso e transito nonché delle credenziali di accesso al sistema ZTL manager a favore degli esercenti professionali.

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, che conferisce le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;

DISPONE

1. Che i soggetti titolari di autorizzazione per l'accesso alla zona a traffico limitato rilasciata ai sensi dell'articolo 2 p.to 4, esercenti imprese turistico alberghiere o assimilate di cui alla L.R. 6/2009 e attività di ristorazione aperta al pubblico nelle stesse strutture, qualora dotate di posti auto riservati in area privata di pertinenza della struttura ricettiva, possono accedere alla piattaforma elettronica di gestione degli accessi alla ztl con le credenziali già fornite ed inserire entro le ore due successive al transito le targhe dei clienti del servizio di ristorazione per un numero non superiore ai posti auto disponibili. I suddetti veicoli, senza limitazione di orario, sono ammessi al transito esclusivamente nel varco controllato di Via Panoramica e non possono in alcun caso sostare sulla pubblica via. Possono circolare esclusivamente nelle seguenti vie:

via Panoramica,
viale Mare
Via Madonna di Loreto
Via Redipuglia
Via Medaglie d'Oro
Via Machiavelli
Via Marina
Via Vespucci
Via Balneare

Quanto sopra in via sperimentale fino al 31 agosto 2018. Per fruire di tale abilitazione l'interessato deve inviare una comunicazione in cui attesta la sussistenza delle condizioni sopra indicate e l'inizio degli inserimenti.

2. I permessi di transito con validità temporanea rilasciati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett i) possono essere rilasciati alle seguenti categorie alle condizioni che seguono:
 - parenti entro il terzo grado di proprietari di immobili siti in zona a traffico limitato con validità massima a 90 giorni e comunque non superiore all'anno in corso.
 - Ospiti di soggetti residenti in zona a traffico limitato o di proprietari di immobili in zona a traffico limitato per le sole operazioni nei giorni di arrivo e/o partenza da effettuarsi dopo le ore 22.30. è esclusa la sosta su area pubblica.
3. che i soggetti titolari di autorizzazione per l'accesso alla zona a traffico limitato rilasciata ai sensi dell'articolo 2 p.to 4, esercenti imprese turistico alberghiere o assimilate di cui alla L.R. 6/2009 qualora aventi titolo anche al rilascio di autorizzazione ai sensi dell'articolo 2 comma p.to 5 quali **proprietari o aventi altro titolo di posti auto in autorimesse** site in zona a traffico limitato possono accreditare le targhe dei veicoli dei clienti in accesso ai suddetti posti auto mediante inserimento nell'apposita categoria di accesso senza limitazioni orarie anche durante il periodo di permanenza tramite le credenziali assegnate. Si applicano le limitazioni di zona ed il divieto di sosta su area pubblica di cui al punto precedente.
4. I soggetti titolari di autorizzazione per l'accesso alla zona a traffico limitato rilasciata ai sensi dell'articolo 2 comma p.to 1 quali **residenti** che debbano inserire esclusivamente le targhe dei ciclomotori o motocicli a due ruote sono esenti da apposizione della marca da bollo.
5. I soggetti titolari di autorizzazione per l'accesso alla zona a traffico limitato rilasciata ai sensi dell'articolo 2 comma p.to 2 quali **proprietari di immobili** possono associare una seconda targa appartenente a soggetto diverso ma parente entro il terzo grado, da usare in alternativa al primo veicolo indicato.
6. I soggetti titolari di autorizzazione per l'accesso alla zona a traffico limitato rilasciata ai sensi dell'articolo 2 comma p.to 12 quali **dipendenti di attività** site in zona a traffico limitato possono associare una seconda targa appartenente a soggetto diverso ma parente entro il terzo grado, da usare in alternativa al primo veicolo indicato.
7. Sono assimilate alle imprese turistico alberghiere di cui alla L.R. 6/2009 le società strumentali da questi partecipate che possono essere abilitate all'inserimento nel sistema gestionale delle targhe dei clienti delle imprese aventi sede o unità locale nella zona a traffico limitato di Gabicce Mare, in transito ai varchi elettronici. Qualora non si perfezioni il contratto di soggiorno alberghiero il veicolo dovrà uscire dalla zona a traffico limitato entro un'ora dall'accesso ed il titolare delle credenziali dovrà comunicare entro 48 ore il transito del veicolo con apposito modello cartaceo in cui indicare i riferimenti del veicolo e del conducente, l'ora di rilascio dell'abilitazione e l'ora di uscita del veicolo dalla zona a traffico limitato.
8. In via transitoria, fino al 31 agosto 2018, i soggetti titolari di autorizzazione per l'accesso alla zona a traffico limitato rilasciata ai sensi dell'articolo 2 p.to 4, esercenti imprese turistico alberghiere di cui alla L.R. 6/2009, che hanno fatto richiesta anche delle credenziali per l'inserimento diretto dei veicoli dei clienti in entrata o uscita alle strutture ed ancora non le hanno ricevuto, possono consegnare le schede dei transiti dei clienti entro e non oltre il 31 del mese di transito invece che entro le 48 ore successive.
9. Che il periodo di pre esercizio disposto dall'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21.12.2017 con D.D. 7982 venga prorogato fino al giorno 26 agosto 2018.
10. Che dal 1 agosto 2018, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della D.G.M. n. 39 del 2018, per quanto compatibili verranno applicate tutte le disposizioni in materia di condizioni, limiti, requisiti per il rilascio e titolarità al rilascio delle autorizzazioni all'accesso e transito in zona a traffico limitato anche alla zona circoscritta nel borgo di Gabicce Monte.
Resta valida la regolamentazione di via Strada del Monte, secondo quanto disposto con Ordinanza n. 146 del 30/11/2016.

Si conferma che i permessi, autorizzazioni, abilitazioni o comunicazioni comunque denominate abbiano validità per le sole aree indicate restando sanzionabile ai sensi del vigente codice della strada il loro utilizzo in aree diverse.

9. I provvedimenti disposti con la presente Ordinanza, qualora necessario, verranno portati a conoscenza dell'utenza, mediante l'apposizione di idonea segnaletica in loco.

DISPONE

1. Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.
2. L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi degli Artt. 7 e 159 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.
3. Ai sensi dell'art 159 del D. L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285, i veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata secondo le modalità previste dall'art. 215 del D. L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese, a cura degli stessi, di rimozione, trasporto e custodia.
4. si dispone il senso unico di marcia lungo la Via Pascoli, dopo l'intersezione con la Via Pisacane, con direzione dalla Via Repubblica verso Via I Maggio e l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza all'intersezione con la Via I Maggio con contestuale obbligo di svolta a sinistra e divieto di accesso in Via I maggio con direzione verso Piazza Matteotti con contestuale installazione della segnaletica da parte del competente Settore compreso l'obbligo di proseguire diritto all'intersezione con la Via Eritrea. Si dispone il diritto di precedenza a chi percorre la via Pascoli all'intersezione con la Via Eritrea e l'installazione della conseguente segnaletica nell'intersezione.
5. si dispone il senso unico di marcia lungo la Via I Maggio provenendo dalla Via Libia con direzione verso Via del Porto e l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza all'intersezione con la Via del Porto con contestuale obbligo di svolta a sinistra e divieto di accesso in Via del Porto con direzione verso mare con contestuale installazione della segnaletica da parte del competente Settore.
6. si dispone il senso unico di marcia lungo la Via Pisacane con direzione dalla Via del Porto verso Via della Repubblica e l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza all'intersezione con la Via Pascoli con contestuale installazione della segnaletica da parte del competente Settore. Lungo la via Pisacane, lato destro secondo il senso di marcia sono istituiti stalli per la sosta libera di ciclomotori e motocicli a due ruote
7. Si rimanda al Disciplinare della ZTL del centro abitato di Gabicce Mare approvato con Delibera di Giunta N.39 del 10.04.2018, parte integrante ed essenziale del dispositivo, per tutte le altre eventuali prescrizioni non contemplate nella presente ordinanza.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e

trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa è ammesso ricorso all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 Giorni.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore di Polizia Locale Ten. Luciano Loccioni al quale potranno essere chiesti chiarimenti anche telefonicamente al n. 0541954507.

La presente Ordinanza annulla, sostituisce e/o integra le prescrizioni riferite ai tratti stradali sopra in oggetto contenute in analoghi atti cronologicamente antecedenti; in particolare l'adozione del presente atto determina la revoca dell'ordinanza in precedenza emessa.

La presente Ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune , sarà trasmessa a tutti gli Organi Istituzionali e sarà cura , altresì, consultabile sul sito internet del Comune di Gabicce Mare



Ten. Luciano Loccioni